Facoltà di Lettere e Filosofia Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche (LM 85)

Articolo 1 Definizioni e finalità

Il presente regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, disciplina il corso di laurea, magistrale sopra elencato, istituito presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, di seguito denominata "facoltà", dell'Università degli Studi di Cassino, di seguito denominata "ateneo", nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, dello statuto e del regolamento didattico di ateneo e del regolamento di facoltà. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Articolo 2 Attività formative

Le attività formative previste nell'ambito del corso di Laurea magistrale sono suddivise in:

- corsi di insegnamento;
- tirocini;
- altre attività formative, non incluse nelle tipologie precedenti.

L'allegato al presente regolamento riporta, per ogni *curriculum* previsto, l'elenco delle attività formative, dei crediti, delle eventuali propedeuticità, delle tipologie di forme didattiche e, per i corsi di insegnamento che rientrano nell'ambito delle tipologie di cui all'Art. 10 comma 1 lett a) e b) e all'Art. 10 comma 5 lett b) del DM n.270 22.10.2004, l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Articolo 3 Regole di presentazione del piano delle attività formative

- 1. La presentazione dei delle attività formative (PAF) o di eventuali modifiche avviene entro il 20 dicembre di ogni anno accademico. Eventuali motivate deroghe alle succitate tempistiche, deliberate dagli organi competenti, sono pubblicizzate con opportuno anticipo.
- 2. Sono tenuti alla presentazione del PAF gli studenti che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:
- si immatricolano per la prima volta al Corso di Laurea magistrale e/o chiedono il riconoscimento di crediti formativi precedentemente acquisiti;
- intendono modificare il piano dell'offerta formativa precedentemente presentato;
- si iscrivono a seguito di passaggio e/o trasferimento;
- hanno lo status di studente non a tempo pieno;
- intendono esercitare opzione di passaggio dall'ordinamento didattico preesistente.
- 3. I PAF sono esaminati dall'apposita Commissione istituita dal Consiglio del corso di Laurea magistrale entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione. In mancanza di delibera entro quel termine, essi sono considerati approvati, purché osservino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 4. Qualora lo studente non perfezioni, nelle forme e nei tempi previsti per questo adempimento, l'iscrizione all'anno accademico cui il PAF si riferisce, esso non avrà efficacia.
- 5. In caso di mancata presentazione del PAF entro i termini di scadenza, allo studente verrà assegnato d'ufficio un piano comprendente gli insegnamenti previsti dal Manifesto del Corso di Laurea magistrale per l'anno di corso a cui si iscrive.
- 5. La mancata presentazione del PAF entro i termini di scadenza potrà precludere il regolare accesso alla prenotazione agli esami.
- 6. Relativamente alle Attività a scelta dello studente, esse possono essere scelte tra tutte le discipline caratterizzanti e affini e integrative impartite nel Corso di Laurea /Corso di Laurea Magistrale e tra insegnamenti attivati presso altri Corsi di Studio della Facoltà e dell'Ateneo.
- 7. Le attività a scelta libera, che valgono come unico esame ai soli fini del conteggio del numero

complessivo di esami, possono essere costituite da uno o più insegnamenti fino a un massimo di 18 CFU complessivi.

Articolo 4

Accesso ai corsi di studio

- 1. L'immatricolazione al corso di laurea magistrale è riservata agli studenti in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
- 2. L'immatricolazione è in ogni caso subordinata alla verifica del possesso di requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione.
- 3. Per il Corso di Laurea magistrale in Scienze Pedagogiche, il possesso dei requisiti curriculari si ritiene automaticamente verificato con il possesso di un titolo di primo livello appartenente alle seguenti classi di Laurea: L19, L18(DM509/99), Scienze della Formazione primaria ovvero, per tutte le altre lauree, con il possesso all'atto dell'iscrizione un numero minimo di 90 CFU nei settoriscientifico disciplinari presenti nell'ordinamento didattico della laurea triennale L19.
- 4. Per coloro che non siano in possesso del numero del numero minimo di 90 CFU nei settoriscientifico disciplinari presenti nell'ordinamento didattico della laurea triennale L19 verrà istituita una Commissione composta da un rappresentante di ciascun SSD di base della L19, la quale accerterà per mezzo di un colloquio il possesso delle conoscenze indispensabili per affrontare il Corso di Studi richiesto.
- 5. L'adeguatezza della personale preparazione si ritiene automaticamente verificata nel caso di voto di laurea non inferiore a 95/110..
- 6. Nel caso non sussistano le condizioni di cui al comma precedente la valutazione dell'adeguatezza della personale preparazione avviene tramite colloquio dinanzi ad una Commissione proposta dal Consiglio di Corso di Laurea all'inizio di ogni anno accademico.

Articolo 5

Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza

- 1. Per ciascuna attività formativa, eventuali obblighi di frequenza sono deliberati dal consiglio di corso di studio, sentito il docente responsabile.
- 2. Per ciascuna attività formativa, l'accertamento degli obblighi di frequenza è a cura del docente responsabile.

Articolo 6

Riconoscimento dei crediti formativi universitari precedentemente acquisiti

- 1. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi precedentemente acquisiti ai fini dell'immatricolazione o dell'iscrizione al corso di laurea magistrale è subordinato alla coerenza di tali crediti con gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale ed è deliberato dal consiglio del corso di studio, tenendo anche conto di eventuali delibere assunte da organi gerarchicamente superiori.
- 2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
- 3. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti in altro corso di studio dell'Ateneo ovvero in Corsi di Laurea magistrale di altre università, anche straniere, è subordinato al superamento di esami o altre prove di verifica integrative qualora il Consiglio di Corso di Studio ravvisi l'obsolescenza dei contenuti culturali degli insegnamenti o delle altre attività formative a cui essi si riferiscono.
- 4. I crediti formativi acquisiti hanno validità per 10 anni. Trascorso tale periodo, su richiesta dell'interessato, il consiglio di corso di studio può deliberare l'eventuale non obsolescenza totale o parziale dei crediti acquisiti, definendone nel contempo gli argomenti e le modalità delle eventuali prove integrative che lo studente dovrà sostenere. Il consiglio di corso di studio convalida, con delibera, i crediti formativi acquisiti con la prova integrativa; se la relativa attività didattica prevede una votazione, quella precedentemente conseguita potrà essere variata, su proposta della

commissione d'esame della prova integrativa.

5. Nel caso di studenti che abbiano formalmente rinunciato al proseguimento della carriera universitaria e che intendano procedere ad una nuova immatricolazione, la verifica dell'obsolescenza dei crediti formativi maturati antecedentemente alla rinuncia va comunque effettuata, indipendentemente dalla data di acquisizione degli stessi.

Articolo 7

Tipologia delle forme didattiche e modalità di valutazione del profitto

- 1. La tipologia delle forme didattiche del Corso di Laurea Magistrale è determinata come segue:
- a) lezioni frontali;
- b) esercitazioni seminariali o di laboratorio;
- c) tirocinio.

Ciascuna forma didattica concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento o di altra attività formativa del Corso di Laurea.

- 2. Con delibera del Consiglio del Corso di Laurea ogni insegnamento può essere articolato in più moduli che potranno essere affidati a docenti diversi, tra i quali viene individuato un responsabile.
- 3. Il tirocinio si svolge presso enti convenzionati con l'Ateneo, le cui modalità sono stabilite in progetti formativi sottoscritti dallo studente, dal Presidente del Corso di Laurea e dall'ente ospitante prima dell'inizio del periodo di tirocinio; Il Consiglio di Corso di Laurea stabilisce per ogni anno accademico le modalità organizzative dei tirocini.
- 4. 4. Con delibera del Consiglio del Corso di Laurea ogni attività formativa può prevedere forme di didattica on line. In tal caso sono previste a) attività formative erogate in modalità on line; b) attività didattiche in interazione on line.Con delibera del Consiglio del Corso di Laurea ogni attività formativa può prevedere forme di didattica a distanza. In tal caso sono previste a) lezioni frontali in teleconferenza; b) esercitazioni telematiche con assistenza a distanza.
- 5. Nell'ambito del proprio percorso formativo gli studenti previa approvazione del Corso di Laurea possono svolgere periodi di studio all'estero seguendo corsi impartiti nelle università straniere convenzionate con l'Ateneo mediante gli accordi Erasmus-Socrates. Tali periodi di studio all'estero, svolti nell'ambito del Programma Erasmus-Socrates, sono riconosciuti secondo quanto previsto dal Bando d'Ateneo e dalla "Guida alla mobilità LLP-Erasmus". Le modalità di verifica e la valutazione del profitto conseguenti a tali corsi impartiti nelle università straniere convenzionate possono passare al vaglio, ove ritenuto opportuno, della Commissione didattica del CdS ed essere eventualmente integrati dallo studente con una specifica prova aggiuntiva.
- 6. La valutazione del profitto relativa alle attività formative previste in un corso di studio è affidata ai docenti responsabili dell'attività formativa. Essa è finalizzata all'accertamento dell'acquisizione dei corrispondenti crediti formativi ed è effettuata mediante verifica, salvo quanto previsto al successivo comma 13.
- 7. La valutazione finale è effettuata da una commissione presieduta dal docente responsabile e da almeno un docente o ricercatore ovvero cultore della materia nominato dal preside. Nel caso di moduli integrati la verifica finale e la valutazione del profitto saranno uniche e collegialmente determinate da una commissione presieduta dal docente responsabile.
- 8. La verifica di profitto può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente (prove in itinere).
- 9. Le modalità di svolgimento di eventuali prove in itinere sono deliberate dal Consiglio di Corso di Laurea sentito il docente responsabile.
- 10. Il Consiglio di Corso di Laurea, sentiti i docenti responsabili, può introdurre delle propedeuticità obbligatorie tra attività formative.
- 11. Le prove di verifica effettuate in itinere sono inserite nel monte ore delle attività formative; le modalità di svolgimento sono comunicate agli studenti all'inizio del corso.
- 12. L'esame e/o le prove effettuate in itinere possono consistere, oltre che in un colloquio orale, anche in:
- verifica mediante questionario;
- relazione scritta.

Per le attività formative in cui da parte del docente responsabile si ravvisa l'esigenza di verifica di

competenze, la valutazione del profitto può fondarsi anche su prove pratiche.

- 13. Possono essere previste attività formative con modalità di valutazione del profitto diverse dall'esame. Tali modalità devono essere comunque deliberate dal Consiglio del Corso di Laurea, eventualmente su richiesta del docente responsabile. In tal caso l'attribuzione dei relativi crediti è subordinata al conseguimento di un giudizio di idoneità formulato dal docente responsabile dell'attività formativa. In ogni caso, ai fini del conseguimento del titolo di studio, la somma dei crediti formativi per i quali la verifica dell'acquisizione è effettuata mediante esame non può risultare inferiore a 80.
- 14. I docenti responsabili di ogni attività formativa sono tenuti a fissare almeno una prova in ciascuno dei periodi dedicati alle prove di valutazione ovvero due prove nel periodo dedicato alle prove di valutazione in caso di corso annuale o che si svolge nel II semestre. È a discrezione del docente la previsione di una ulteriore prova nel periodo di recupero di settembre. Il docente è tenuto a comunicare all'ufficio del management della didattica il calendario delle prove relative a ciascun periodo almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo stesso

Articolo 8

Durata del corso di studio laurea e Iscrizione ad anni successivi

- 1. La durata normale del Corso di Studio è stabilita in due anni per lo studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e prevede di norma l'acquisizione di 60 crediti formativi per anno accademico.
- 2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione lo studente può chiedere di essere iscritto con la qualifica di studente non a tempo pieno. In tal caso è prevista l'estensione a quattro anni, della durata normale del Corso di Studio. I crediti formativi da acquisire annualmente sono pari a 30, secondo il PAF allegato al presente Regolamento. Resta fermo l'obbligo di acquisire i 120 crediti complessivi nel tempo previsto.
- 3. La durata del Corso di Studio può essere corrispondentemente abbreviata rispetto a quella normale in relazione alla quantità dei crediti formativi riconosciuti ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
- 4. L'ammissione dello studente agli anni di corso successivi al primo prevede l'acquisizione di un numero minimo di crediti formativi pari a 42 per lo studente impegnato a tempo pieno. Allo studente che alla fine del primo anno abbia conseguito un numero di crediti inferiore al minimo stabilito viene automaticamente attribuito lo status di studente non a tempo pieno.

Articolo 9

Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

- 1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione di un elaborato scritto di carattere originale. Tale elaborato deve vertere su contenuti propri di almeno una delle attività formative incluse nell'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale nelle tipologie caratterizzanti e affini e integrative è predisposto dallo studente sotto la guida di un relatore.
- 2. L'elaborato può essere anche redatto in lingua inglese ed, in tal caso, dovrà contenere un sommario redatto in lingua italiana.
- 3. La valutazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio è espressa in centodecimi. In aggiunta al punteggio massimo di 110 può essere attribuita all'unanimità la lode.
- 4. La commissione perviene alla valutazione conclusiva, tenendo conto, oltre che della qualità del lavoro presentato alla discussione e della sua esposizione, anche dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni del profitto relative alle attività formative precedenti.
- 5. In ogni caso la differenza fra la valutazione finale e la media riportata nelle valutazioni del profitto, calcolata come al comma successivo ed arrotondata, espressa in centodecimi, non potrà essere maggiore di 10.
- 6. La media delle valutazioni del profitto è quella pesata sulla base dei crediti delle singole valutazioni di profitto, relative alle attività precedenti alla prova finale.
- Eventuali attività formative prive di valutazione non concorrono al calcolo della media.
- 6. La richiesta di assegnazione dell'argomento oggetto della prova di verifica finale deve essere inoltrata dallo studente al consiglio di corso di studio non prima di avere acquisito 60 crediti

formativi.

- 7. . Entro due mesi dalla richiesta il consiglio di corso di studio assegna ad ogni studente che ne abbia fatto richiesta un docente relatore e un correlatore.
- 8. Il titolo dell'elaborato deve essere depositato presso l'ufficio del Management didattico, a firma del relatore, non meno di dodici mesi prima della discussione dell'elaborato stesso.

Articolo 10

Orientamento e tutorato

- 1. Il Corso di Studio organizza l'attività di accoglienza e di orientamento in accordo con il centro di servizio di Ateneo appositamente predisposto.
- 2. L'attività di accoglienza e di orientamento degli studenti che intendano iscriversi al Corso di Studio, o che si siano iscritti al primo anno, è organizzata e coordinata da una commissione composta da tre responsabili di attività formative afferenti al Corso di Studio e designati annualmente.
- 3. La commissione di accoglienza e di orientamento ha il compito primario di informare gli studenti sull'offerta didattica del Corso di Studio e specificamente su: a) le conoscenze minime richieste per l'accesso; b) i criteri e le modalità del riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dallo studente al di fuori del Corso di Studio ai fini del conseguimento del titolo di studio; c) la durata del Corso di Studio e le modalità di ammissione dello studente agli anni di corso successivi;
- d) l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative attivati, i relativi crediti e l'articolazione del curriculum; e) le regole di presentazione dei piani di studio; f) la tipologia delle forme didattiche e delle forme di verifica del profitto; g) le modalità del tutorato.
- 4. Per ciascuno studente, il consiglio di corso di studio nomina un tutor, scelto fra i docenti ed i ricercatori delle materie di base e delle materie caratterizzanti afferenti al Consiglio di Corso di Studi. Compito dei tutor è quello di fornire l'assistenza necessaria a rendere gli studenti attivamente partecipi del processo formativo, ad orientarli nelle loro scelte ed a rimuovere eventuali ostacoli alla proficua frequenza dei corsi di studio.
- 5. E' inoltre attivo uno sportello per il tutorato, presidiato da studenti, presso cui sono reperibili informazioni utili e materiale didattico dei diversi insegnamenti.

Articolo 11

Forme di pubblicità e trasparenza

I corsi di studi rendono disponibili le informazioni di propria pertinenza riportate nell'allegato al decreto dirigenziale 11/06/2008 di attuazione dell'art. 2 (Requisiti di trasparenza) del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 12 Valutazione della didattica

- 1. Al termine di ogni corso di insegnamento, il CdS sottopone agli studenti un questionario per la valutazione della didattica, predisposto dal Nucleo Interno di Valutazione dell'Ateneo sulla base della normativa vigente a livello nazionale.
- 2. La valutazione della didattica viene monitorata da un'apposita Commissione didattica paritetica, composta da 6 membri, di cui 3 docenti o ricercatori afferenti al CdS e 3 rappresentanti degli studenti scelti dagli stessi.
- 3. La Commissione didattica paritetica può sottoporre al CdS eventuali suggerimenti di modifica e/o integrazione al Regolamento didattico, o particolari richieste di modifica inerenti la didattica.

Articolo 13

Norme transitorie e finali

1. Per i primi tre anni accademici dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli studenti laureati presso l'Università degli Studi di Cassino e in possesso dei requisiti curriculari per l'accesso alla Laurea Magistrale LM85 (v. comma 3 dell'art 4 del presente regolamento) sono ritenuti automaticamente in possesso di una adeguata preparazione personale.